

# CONFRONTO DI IDEE

---

**CIRO SANTORIELLO**

## **Il movente politico come criterio esegetico della norma penale**

1. Portare regole e pacatezza nell'agone politico, a questo serve il diritto. Lasciato alla sua logica ed ai suoi istinti, lo scontro partitico potrebbe facilmente portare al dissolvimento della convivenza democratica ed il più delle volte giungerebbe a placarsi solo con l'annientamento completo dell'avversario. Il diritto invece fissa le regole del gioco: consente scontri violenti e duri, attacchi aggressivi e repliche appassionate, ma il confronto è governato da regole valide per tutti ed a garanzia di tutti, per l'oggi e per il futuro.

A questo serve il diritto se lo si usa bene, perché se invece lo si piega ai propri interessi può diventare il migliore strumento per barare sul tavolo della politica... Non sappiamo se ciò è quanto accaduto con riferimento alla vicenda che ha visto coinvolto l'on. Berlusconi ma è certo che il dibattito che si è sviluppato nelle sedi istituzionali non si è contraddistinto per la pacatezza dei toni ed ha aleggiato sempre l'impressione di una strumentalizzazione delle ragioni giuridiche da parte di tutti i soggetti interessati, di modo che la decisione sull'estromissione dal Parlamento è sembrata più la prepotente vittoria dei numeri che l'applicazione corretta della volontà del legislatore.

È tempo allora di dare di nuovo voce al diritto, facendolo parlare non più per il tramite della sua applicazione concreta - la cosiddetta *law in action*<sup>1</sup> - ma a mezzo di chi ne coltiva l'apprendimento *sine ira ac studio*. Sono fondate dunque le ragioni che hanno condotto alla decadenza dell'on. Berlusconi? Ci permettiamo di dubitarne.

2. Per dare ragioni delle nostre perplessità un primo profilo va accertato: considerato che i fatti per i quali è intervenuta la condanna del politico milanese risalgono al marzo 2004 e la decisione di condanna è passata in giudicato nel 2013, mentre il decreto legislativo n. 235 è entrato in vigore sulla fine del 2012, l'applicazione nei confronti del *leader* di centro-destra della causa di decadenza dal mandato senatoriale prevista dal citato decreto ha significato riconoscere una efficacia retroattiva a tale normativa?

---

<sup>1</sup> Su cui CADOPPI, *Il valore del precedente nel diritto penale: uno studio sulla dimensione in action della legalità*, Torino, 2007.

Quanti negano tale conclusione sostengono che il passaggio in giudicato della sentenza in relazione alla quale è stata dichiarata la decadenza dalla carica di parlamentare è posteriore all'adozione del predetto provvedimento normativo e quindi la norma è stata applicata in relazione ad una vicenda successiva alla sua promulgazione. Questa tesi però non convince ed anzi pare decisamente da rigettare, venendo essa ad affermare – con originalità che francamente pare eccessiva – che la causa di ineleggibilità non sarebbe rappresentata dal crimine commesso quanto dalla circostanza che lo stesso sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, come se l'indegnità di un soggetto a porsi quale rappresentante del popolo derivasse non dalla sua condotta, quanto dal fatto che quella condotta sia stata scoperta.

A nostro parere, invece, si è ineleggibili in ragione del fatto che si è violata la legge penale – o meglio, determinati precetti della legge penale: è ovvio poi che tale causa può operare solo se la trasgressione criminale è stata accertata con le modalità processuali definite dal legislatore, ma ciò non significa che sia la sentenza la ragione dell'indegnità a rivestire il ruolo di parlamentare bensì che l'ordinamento consente di reagire alla condotta delittuosa (anche) con tale misura sanzionatoria solo dopo che la commissione del reato è stata acclarata in maniera definitiva. In sostanza, la condanna passata in giudicato consente di ritenere accertata la commissione del fatto da cui deriva l'incandidabilità del singolo, incandidabilità che è conseguenza della sua condotta e non dell'atto processuale che l'ha affermata: di conseguenza, l'on. Berlusconi è stato dichiarato decaduto per aver commesso una frode fiscale nell'anno 2004 e non perché è stato condannato per tale delitto nell'anno 2013.

**3.** Di per sé la circostanza che alla normativa in tema di incandidabilità alla carica di parlamentare si sia riconosciuta un'efficacia anche per il passato non significa gran ché. Infatti, anche se la non retroattività di qualsiasi disposizione legislativa rappresenta un principio generale del nostro ordinamento<sup>2</sup>, tale ca-

---

<sup>2</sup> Sul punto la bibliografia è imponente e decisamente troppo vasta anche per provare a farne un breve cenno. Senza alcuna pretesa di completezza, limitandosi agli scritti più recenti CAPONO, *Giudicato civile e leggi retroattive*, in *Foro it.*, 2009, I, 992; PARENTE, *L'irretroattività della norma: un apoteigma della tradizione storica "resistente" al mutamento dei valori normativi*, in *Rass. dir. civ.*, 2011, 471; SPUNTA-RELLI, *Efficacia retroattiva della legge, processo costituzionale e giudicato amministrativo*, in *Giur. it.*, 2011, 2260. Fra i fondamentali lavori del passato, GROTANELLI DE' SANTI, *Profili costituzionali della irretroattività delle fonti*, Milano, 1970; PALADIN, *Appunti sul principio di irretroattività delle leggi*, in *Foro amm.*, 1959, I, 946; AZZARITI, *Il principio di irretroattività della legge ed i suoi riflessi di carattere costituzionale*, in *Riv. it. dir. proc. civ.*, 1955, 622; CERRI, *Leggi retroattive e Costituzione. Spunti critici e ricostruttivi*, in *Giur. cost.*, 1975, 517.

rattere delle prescrizioni normative è senz'altro derogabile quante volte sia espressamente previsto che una data disposizione si applichi anche per il passato ovvero regolamenti anche vicende verificatesi ed accadute prima della sua entrata in vigore<sup>3</sup>.

È certo però che, proprio in ragione della assoluta centralità che il principio di non retroattività della norma riveste nel nostro ordinamento - o meglio in qualsiasi ordinamento democratico e liberale<sup>4</sup> - se, come detto, di questo valore se ne può ammettere il mancato rispetto in alcune specifiche occasioni normativamente previste, è del pari indiscusso che tale eccezione debba essere espressamente formulata e chiaramente prevista da una fonte normativa di grado analogo a quella legislativa di cui si vuol riconoscere l'efficacia regolamentare anche in relazione a situazioni precedenti la sua entrata in vigore<sup>5</sup>.

**3.1.** Nel caso di specie, due disposizioni contenute nel decreto n. 235 parrebbero potersi richiamare a sostegno della retroattività delle altre disposizioni contenute nel medesimo testo normativo: ci si riferisce all'art. 3 - il cui primo comma prevede che *«qualora una causa di incandidabilità di cui all'articolo 1 sopravvenga o comunque sia accertata nel corso del mandato elettivo, la Camera di appartenenza delibera ai sensi dell'art. 66 della Costituzione. A tal fine le sentenze definitive di condanna di cui all'art. 1, emesse nei confronti di deputati o senatori in carica, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato, comma primo, nell'art. 665 del codice di procedura penale, alla Camera di rispettiva appartenenza»* - ed all'art. 16 - secondo cui *«per le incandidabilità di cui ai Capi I e II, e per quelle di cui ai Capi III e IV non già rinvenibili nella disciplina*

---

<sup>3</sup> Per la ordinaria derogabilità del principio di non retroattività delle previsioni normative - deroga che può essere disposta tanto dalla medesima norma la cui retroattività si intenda assicurare quanto da altre disposizioni dell'ordinamento -, cfr. oltre agli autori citati in precedenza, SEMERARO, *Interpretazione autentica, retroattività e ragionevolezza*, in *Rass. dir. civ.*, 2011, 1200.

<sup>4</sup> CAPONI, *Retroattività delle leggi: limiti sostanziali v. limiti processuali nel dialogo tra le corti*, in *Giur. cost.*, 2012, 4216; BILANCIA, *Leggi retroattive ed interferenza nei processi in corso: la difficile sintesi di un confronto dialogico tra Corte costituzionale e Corte europea fondato sulla complessità del sistema dei reciproci rapporti*, *ivi*, 4234; RESCIGNO, *Leggi di interpretazione autentica, leggi retroattive e possibili ragioni della loro incostituzionalità*, *ivi*, 1017.

<sup>5</sup> Il profilo è particolarmente avvertito in materia tributaria e non a caso, trattandosi anche in tali ipotesi di norme che, se applicate retroattivamente, incidono in maniera fortemente gravosa sugli interessi e la posizione dei soggetti interessati. Sul punto, da ultimo, SICA, *Sulla "disposizione espressa" come condizione di retroattività della legge (in tema di rilevanza del presupposto dell'imposta provinciale di trascrizione agli effetti retroattivi di legge sopravvenuta)*, in *Dir. prat. trib.*, 2012, 2, 686. si veda anche PALMIERI, *Leggi retroattive: l'ardua meditazione tra interesse generale e la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo*, in *Foro it.*, 2013, IV, 10.

*previgente, la disposizione del co. 1 dell'art. 15 si applica alle sentenze previste dall'art. 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico».*

Difficile ritenere entrambe le disposizioni particolarmente significative ai fini che ci interessano. Iniziamo il nostro esame dalla seconda delle norme citate - la quale, sia detto per inciso, ci pare un emblematico esempio di come una previsione normativa non dovrebbe essere mai scritta. L'art. 16 prevede che (anche) le sentenze di applicazione di pena determinino la decadenza dal seggio parlamentare purché successive alla data di entrata in vigore del decreto legislativo; da qui la possibile conclusione, avanzata sulla base dell'*argumentum a contrariis*, secondo la quale solo per le sentenze di patteggiamento sarebbe necessario un rapporto di anteriorità cronologica rispetto al d.lgs. n. 235 mentre tale requisito non verrebbe richiesto in relazione alle decisioni di condanna pronunciate a seguito di rito abbreviato o rito ordinario.

Tale conclusione però suona decisamente paradossale, giacché non si comprende per quale ragione la normativa di cui al decreto n. 235 non dovrebbe operare in maniera retroattiva solo con riferimento alle sentenze ex art. 444 c.p.p., mentre avrebbe efficacia anche per il passato quando il riconoscimento di responsabilità sia contenuto in decisioni a contenuto cognitivo pieno: insomma, non si comprende la ragione per cui la tipologia del rito penale prescelto dovrebbe rivestire effetti su tutt'altro ambito, ovvero in relazione alla delimitazione della sfera di efficacia temporale del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo.

Allora per rendere più comprensibile e ragionevole la previsione in commento non ci pare ci sia altra via che ritenere che il citato art. 16 abbia voluto indicare - "dicendolo" malissimo, come abbiamo detto - che la causa di incandidabilità sussiste anche nel caso in cui il processo penale si sia concluso con una pronuncia di applicazione di pena e che il legislatore abbia sentito l'esigenza di tale precisazione in ragione della nota differenza corrente fra le cosiddette sentenze di patteggiamento e le altre decisioni di condanna, stante il più volte sottolineato e discusso carattere anticognitivo della decisione emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Insomma, nella consapevolezza delle discussioni che da tempo affannano dottrina e giurisprudenza circa l'effettiva natura della sentenza di patteggiamento, che secondo molti non comporterebbe alcun accertamento della responsabilità penale dell'imputato, si è inteso precisare che anche se il giudizio criminale si è concluso ai sensi dell'art. 444 c.p.p. viene in essere una causa sopravvenuta di incandidabilità del singo-

lo.

Certo, non ci nascondiamo che questa nostra interpretazione non spiega il senso della norma nella parte in cui – riferendosi alle sole pronunce di applicazione della pena – precisa che la rilevanza ex d.lgs. n. 235 del 2012 di tali provvedimenti sussiste solo se adottati dopo l’entrata in vigore del predetto decreto. Trattasi infatti di precisazione inutile, posto che un tale limitazione temporale dovrebbe operare in relazione a qualsiasi provvedimento terminativo – in senso sfavorevole all’imputato – del processo penale; ciò nonostante, non ci pare che tale inciso possa avere una valenza ermeneutica tale da far ritenere – sulla base del citato ragionamento *a contrariis* – che il decreto legislativo abbia una valenza retroattiva quando la decisione di condanna pervenga al termine di un rito ordinario o abbreviato.

Infatti, da un lato così ragionando si perverrebbe ad ammettere una deroga al principio di non retroattività della legge in assenza di una indicazione espressa da parte del legislatore, mentre, come detto, in ragione della rilevanza che tale principio riveste nel nostro ordinamento un suo superamento in singole ipotesi necessita di espliciti riconoscimenti in tal senso: insomma, se la regola (fondamentale) è che la legge disponga solo per l’avvenire, perché possa ritenersi che la sua efficacia normativa sia rivolta anche al passato occorre che il legislatore lo dica espressamente e non che lo ricavi l’interprete mediante ardite operazioni ermeneutiche. Dall’altro lato, accedere alla tesi che qui si contesta – ovvero a rinvenire una diversa delimitazione temporale della norma a seconda del rito penale che ha avuto luogo – significherebbe riconoscere alla disposizione in discorso, fra le diverse attribuzioni di senso praticabili rispetto alla formulazione lessicale della medesima, un significato palesemente incostituzionale e ciò in contrasto con la regola d’oro dell’ermeneutica – consacrata da tempo anche nella giurisprudenza della Corte costituzionale<sup>6</sup> – secondo cui fra le diverse interpretazioni possibili di una disposizione va prescelta quella conforme alla Carta fondamentale<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Cfr. sentenza n. 356 del 1996, integralmente consultabile in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

<sup>7</sup> Nelle parole del giudice delle leggi, «*le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali*». Sulla tematica dell’interpretazione conforme a Costituzione, RUOTOLO, *L’interpretazione conforme a Costituzione nella più recente giurisprudenza costituzionale. Una lettura alla luce di alcuni risalenti contributi apparsi sulla rivista «Giurisprudenza costituzionale»*, in *Corte costituzionale e processo costituzionale nell’esperienza della rivista “Giurisprudenza costituzionale” per il Cinquantesimo anniversario*, a cura di PACE, Milano 2006, p. 905; *Interpretazione conforme e tecniche argomentative*, Quaderni del Gruppo di Pisa, a cura di D’AMICO, RANDAZZO, Torino, 2009.

**3.2.** Nessuna incidenza ci pare possa essere riconosciuta nemmeno al disposto dell'art. 3 d.lgs. n. 235 del 2012, che si limita ad indicare che l'incandidabilità può sopravvenire all'elezione.

Dalla disposizione in esame, infatti, può ricavarsi solo la conclusione - che in realtà non necessitava di essere esplicitata a chiare lettere - secondo cui i requisiti per l'accesso al soglio parlamentare possono intervenire dopo il responso del voto (ad esempio, la decisione di condanna interviene dopo la consultazione elettorale ma ciò non esclude la decadenza dalla carica di parlamentare per la sussistenza di una causa di incandidabilità). Nel caso al nostro esame, però, la problematica era diversa, giacché non si discuteva del fatto che la causa di decadenza fosse intervenuta dopo l'elezione dell'on. Berlusconi, quanto della circostanza che la vicenda che aveva dato luogo alla ragione dell'incandidabilità si fosse verificata prima dell'entrata in vigore della relativa; infatti, come detto *sub* § 2, la causa di decadenza dell'on. Berlusconi non risiede nella pronuncia della sentenza di condanna ma nei fatti che tale provvedimento giurisdizionale ha accertato e tali fatti sono antecedenti all'entrata in vigore del decreto legislativo.

In sostanza, il citato art. 3 afferma che qualora le condizioni di indegnità alla carica di parlamentare possono intervenire anche dopo la relativa elezione ed in tal caso il singolo interessato - originariamente legittimato a partecipare alla competizione elettorale - viene dichiarato decaduto, ma nulla dice circa la possibilità di applicare il d.lgs. n. 235 con riferimento ed in ragione di fatti verificatisi prima della sua emanazione; da qui, l'assoluta irrilevanza anche di tale norma per argomentare circa una presunta efficacia retroattiva del decreto del 2012 e quindi l'impossibilità di ricavare qualsiasi indicazione in ordine alla possibile applicazione di tale norma al *leader* politico milanese.

**4.** In realtà però le ragioni per cui la sorte dell'on. Berlusconi non poteva essere decisa mediante ricorso alle nuove previsioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo possono rinvenirsi in considerazioni ben più radicali e (ci pare) difficilmente controvertibili.

Fino ad ora, infatti, si è discusso della retroattività del decreto n. 235 cercando di verificare se nello stesso fossero presenti norme che ne consentissero una efficacia anche per il passato, ovvero si è dato per scontato che tale normativa ben avrebbe potuto avere rilievo anche in ordine a fatti già verificatisi sol che il legislatore lo avesse previsto: si è andati così alla ricerca di alcune ragioni, di alcune disposizioni che potessero disporre nel senso anzidetto, che dimostrassero cioè l'intento del legislatore di riconoscere una valenza anche

retroattiva alla normativa in parola.

Ma siamo sicuri che sia proprio così? Siamo cioè certi che il legislatore avrebbe potuto liberamente disporre dell'efficacia temporale delle previsioni in parola o non bisogna forse ritenere che le stesse - per ragioni di carattere costituzionale - siano vincolate ad operare solo per il futuro? Insomma, fino ad ora si è ragionato escludendo che le disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive avessero natura penale, fossero cioè sanzioni criminali, posto che un tale riconoscimento avrebbe tranciato in radice ogni dibattito circa una loro possibile applicazione retroattiva; di contro, a nostro parere, è proprio questo l'angolo di visuale corretto e decisivo da cui occorre guardare al tema.

A nostro parere, infatti, come si sarà compreso, la previsione di una causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica elettorale - insomma la previsione di una ipotesi di limitazione del diritto di elettorato passivo - quando posta in relazione alla pronuncia di una sentenza di condanna per illeciti penali, così come previsto nell'art. 1 del decreto n. 235, ha natura penalistica e rappresenta una sanzione accessoria per i reati in relazione ai quali è stata emessa la decisione che consente di dichiarare l'ineleggibilità o la decadenza dell'imputato.

Due le ragioni che sostengono questa nostra considerazione.

In primo luogo, deve tornare a ribadirsi in termini generali quanto riferito sopra con riferimento alla posizione dell'on. Berlusconi: il decreto legislativo n. 235, nella misura in cui riconnette l'insorgere della causa di incandidabilità ad una carica elettiva alla pronuncia definitiva di una sentenza di condanna per un illecito penale, impone di rinvenire la ragione della perdita del diritto di elettorato passivo (non è la sentenza dichiarativa della responsabilità, ma) il reato commesso dal singolo. Di più: il decreto in parola non solo individua la ritenuta indegnità a svolgere il ruolo di parlamentare quale conseguenza della violazione della legge penale, ma individua fra i due termini - realizzazione commissione dell'illecito e incandidabilità - un rapporto di consequenzialità automatica, nel senso che non rimette alla discrezionalità di alcuno la scelta se dichiarare o meno non candidabile il soggetto condannato, bensì fa derivare tale effetto dalla sola circostanza che a quel soggetto è stata attribuita la responsabilità per determinati delitti; insomma, alla condanna segue, *sic et simpliciter*, la perdita del diritto di elettorato passivo.

Orbene, la circostanza che un singolo, dopo essere stato giudicato colpevole di un reato, si veda destinatario - accanto alle sanzioni detentive e pecuniarie - anche di un ulteriore provvedimento a lui sfavorevole, il quale viene adotta-

to in esito dell'intervenuta condanna in sede penale e sulla base della sola decisione di colpevolezza - senza cioè che sia necessaria un'ulteriore deliberazione, dotata di un margine di discrezionalità tale da potersi concludere anche in senso favorevole per l'interessato -, è indice significativo del fatto che tale ulteriore conseguenza abbia la natura di sanzione penale per il reato commesso. È vero che contro questa conclusione si è pronunciata più volte la Corte costituzionale<sup>8</sup>, ma tale argomentazione della Consulta non poteva tener conto delle relevantissime indicazioni provenienti dalla più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dei Diritti dell'Uomo in materia di pene criminali. E con questo veniamo al secondo argomento a sostegno della nostra tesi.

Come è noto, la Corte europea da tempo utilizza una nozione sostanziale di materia penale e, dunque, di reato e di pena, escludendo rilievo alla circostanza che l'illecito o la misura sanzionatoria siano o meno considerati come reato o come pena nel singolo ordinamento nazionale: lo scopo della nozione sostanziale di materia penale accolto dalla Corte Europea è, infatti, assicurare la massima estensione delle garanzie convenzionali annullando gli effetti di un'eventuale "frode delle etichette"<sup>9</sup>. In particolare, per quanto concerne la nozione di "pena", i giudici di Strasburgo riconoscono speciale importanza al legame della misura nazionale con la condanna per un'infrazione ed alla natura ed allo scopo della misura stessa, che deve essere punitivo (o repressivo) e dissuasivo, invitando poi anche a valutare quale sia la gravità della misura nazionale - nel senso che la sua particolare afflittività obbligherebbe l'interprete ad attribuire alla stessa la qualifica di sanzione criminale<sup>10</sup>. In pro-

---

<sup>8</sup> Cfr. sentenze n. 118 e 295 del 1994 e 132 del 2001, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it), che hanno dichiarato non fondata la questione di costituzionalità concernente la mancata estensione alle fattispecie di ineleggibilità di cui all' art. 15 legge n. 55 del 1990 del regime della sospensione condizionale della pena operante invece con riguardo alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, sostenendo che le fattispecie di incandidabilità, e quindi di ineleggibilità, per delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, e quindi di ineleggibilità, previste dall'art. 15 della legge n. 55 del 1990 - a differenza dell'interdizione dai pubblici uffici - non rappresentano un aspetto del trattamento sanzionatorio penale derivante dalla commissione del reato, e nemmeno una autonoma sanzione collegata al reato medesimo, ma piuttosto l'espressione del venir meno di un requisito soggettivo per l'accesso alle cariche elettive

<sup>9</sup> In dottrina, sul punto, DE AMICIS, *Il principio di legalità penale nella giurisprudenza delle Corti Europee*, in [www.europeanrights.eu](http://www.europeanrights.eu); ABBADESSA, *Rassegna ragionata delle pronunce in tema di art. 7 (nessuna pena senza legge)*, in [www.europeanrights.eu](http://www.europeanrights.eu); ZAGREBELSKY, *La convenzione europea dei diritti dell'uomo e il principio di legalità nella materia penale*, in [Ius17@unibo.it](mailto:Ius17@unibo.it). *Studi e materiali di diritto penale*, 2009, 57; FURFARO, *Dalla Corte di Strasburgo una decisione importante in tema di confisca*, in [www.foroeuropa.it](http://www.foroeuropa.it).

<sup>10</sup> Per tale sottolineatura relativa alla gravosità del provvedimento a carico del singolo, cfr. sentenza della Corte dei Diritti dell'Uomo n. 307 del 9 febbraio 1995 *Welch v. Regno Unito* (in *Leg pen.*, 1995, 522) in cui viene ritenuta in contrasto con i principi sanciti dall'art. 7 della Convenzione l'applicazione re-

posito, assolutamente emblematico è quanto statuito nella sentenza 20 gennaio 2009, Sud Fondi c. Italia<sup>11</sup>, particolarmente aderente al caso di specie. Secondo questa decisione, infatti, la nozione di pena va ricostruita sulla base di quanto dispone l'art. 7 C.e.d.u., il cui contenuto depone nel senso di qualificare come "pena" - quale che sia la qualificazione "meramente apparente" eventualmente adottata - ogni misura afflittiva di particolare gravosità erogata in seguito ad una condanna per un reato: come si vede, la decisione si attaglia perfettamente alla vicenda al nostro esame e depone nel senso che la previsione di cui all'art. 1 d.lgs. n. 235 del 2012 preveda una ulteriore modalità di sanzione per determinati reati.

5. Se dunque la perdita del diritto di elettorato passivo in conseguenza di una condanna per determinati illeciti rappresenta una modalità di sanzione per la commissione di tali reati, è palese che la normativa che regola la materia non può avere applicazione retroattiva (e ciò, peraltro, avrebbe escluso ogni rilievo alla discussione circa la possibilità per la Giunta delle Elezioni di sollevare questione di costituzionalità sul punto: riconosciuta la natura di sanzione penale al provvedimento di perdita del diritto di elettorato passivo, nulla avrebbe giustificato una interpretazione della relativa disciplina nel senso che la stessa potesse applicarsi anche per fatti passati e quindi non sarebbe stata "a disposizione" dell'interprete alcuna plausibile lettura ermeneutica della disposizione da sottoporre all'esame del giudice delle leggi).

È questa la ragione per cui l'on. Berlusconi doveva rimanere a sedere nel Parlamento italiano. Ad escluderlo poi avrebbero dovuto pensarci gli elettori, valutando quale peso riconoscere alla sua condanna: d'altronde, triste quel paese in cui chi sia degno di rappresentare la collettività non lo decide il responso popolare.

---

troattiva di una confisca di beni e ciò in quanto una depauperazione particolarmente significativa del patrimonio del singolo merita la qualifica di sanzione, non potendosi identificare tale istituto con la sola pena detentiva.

<sup>11</sup> In *Dir. pen. proc.*, 2009, 1540, con nota di MAZZACUVA, *Un "hard case" davanti alla Corte europea: argomenti e principi nella sentenza su Punta Perotti*.